



COMUNE DI CAMPOREALE CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 18 DEL 24.09.2020

OGGETTO: Misure dirette al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19 – Ordinanza contingibile e urgente di chiusura e limitazione di attività di competenza comunale- Parziale modifica e integrazione

Il Sindaco

Visto il D.P.C.M. 07 settembre 2020 e ss.mm.ii. con il quale viene prorogato lo stato di emergenza epidemiologica derivante da COVID-19;

RILEVATO che nel territorio comunale nonché nei paesi limitrofi si sta registrando, un aumento dei casi da COVID-19;

RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

RITENUTO che sussistono le condizioni di estrema necessità e urgenza che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati a tutela dell'Igiene e Sanità pubblica;

ACCERTATO che in ambito locale esistono una serie di attività, sia di competenza comunale che afferenti all'imprenditoria privata, nell'esercizio e svolgimento delle quali possono verificarsi situazioni di contrasto al rispetto e alla scrupolosa osservanza delle misure di contenimento e prevenzione;

VALUTATO che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio Comunale siano necessarie delle specifiche misure nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità;

RITENUTO che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza di cui al richiamato art.32 della legge 833/78;

VISTI gli artt.50 e 54 del D.Lgs 267/2000;

ORDINA

A partire dalla data del 24/09/2020;

1. la chiusura alle ore 22.00 delle attività di bar, pub, pizzerie, sale da gioco, sale scommesse locali assimilati e di tutte le attività commerciali (si precisa che le predette attività commerciali dopo le ore 22.00 possono effettuare servizio a domicilio e attività da asporto);
2. la chiusura di circoli e associazioni ricreative e musicali;
3. la chiusura di parchi giochi;
4. la chiusura entro le 22.00 di palestre, impianti sportivi;
5. l'interdizione di tutte le manifestazioni pubbliche che comportino aggregazione sociale a titolo esemplificativo attività culturali, convegnistiche e artistiche di ogni genere;
6. ogni altra disposizione in contrasto con la presente è da intendersi revocata con effetto immediato, in osservanza del D.P.C.M. 07 settembre 2020 e ss.mm.ii.

RACCOMANDA

- a. lo svolgimento delle attività di pubblico esercizio, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- b. per gli esercizi commerciali, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;

Dispone

1. di incaricare la Polizia Municipale locale e gli Agenti della Forza pubblica del controllo sull'osservanza delle presenti disposizioni, nonché di vigilare sul rispetto delle sopra richiamate misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID -19, da parte dei titolari degli esercizi pubblici e commerciali, dei titolari di palestre, delle sale da giochi, delle sale scommesse e locali similari;
2. che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:
 - Prefetto di Palermo (prefettura.prefpa@pec.interno.it)
 - Presidente Regione Siciliana (Presidente@certmail.regione.sicilia.it)
 - Comandante della locale Stazione dei Carabinieri
 - Comandante della Polizia Municipale
 - Dipartimento Regionale di Protezione Civile- Asp 6 – UOT Prevenzione-Palermo/Partinico- ai Responsabili dei competenti uffici e servizi comunali nonché ai Responsabili di Posizione dell'Ente – al Segretario Comunale;

- L'inadempimento delle disposizioni che precedono determinano sanzioni previste per legge in capo ai titolari delle attività economiche e produttive (che hanno altresì l'obbligo di vigilare sulla corretta applicazione delle prescrizioni anche da parte dei clienti), e determinano, altresì, la sospensione delle attività (anche per 15 giorni) e il ripristino di tutte le condizioni di sicurezza e di adeguati livelli di protezione e, salvo che non ricorra anche un reato, si applicano le sanzioni previste all'art.4, comma 1, del decreto legislativo 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni della legge n.35 del 2020 (pagamento di una somma da € 400,00 ad € 1.000,00);

In caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata.

Su tutto il territorio comunale per l'intera giornata (00:00-24:00):

E' obbligo l'uso di mascherina e il mantenimento del necessario distanziamento nei momenti di attesa (fila) per gli accessi alle attività commerciali, pubblici esercizi, uffici pubblici e aperti al pubblico;

E' obbligo, altresì, l'uso di mascherina prima e durante il percorso sui pulman e il mantenimento del necessario distanziamento nei momenti di attesa dell'arrivo dei pulman utilizzati dagli studenti pendolari;

E' fatta espressa raccomandazione a tutti i cittadini, nonché ai titolari di attività economiche e sociali, di attuare puntualmente le ulteriori misure di sicurezza prescritte dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, per la prevenzione dei rischi di contagio.


Si rammenta che, fatta eccezione per i bambini al di sotto di anni sei, nonché per i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e relativo accompagnatore, è fatto obbligo all'aperto di portare con se la mascherina e di indossarla ogni qualvolta la distanza interpersonale, sia inferiore ad un metro;

-che la presente ordinanza ha validità con decorrenza dal 23/09/2020 e fino al 14 ottobre 2020 e per quant'altro non previsto nella presente si demanda ai provvedimenti nazionali e regionali vigenti in materia;


DEMANDA

Alla Polizia Municipale e a tutte le Forze dell'Ordine, competenti per territorio, ai fini dello svolgimento di rigorosi controlli in ordine dell'esatta osservanza della presente ordinanza, affinché adottino i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei trasgressori.

-che il presente atto sia pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi della vigente normativa.



Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni centoventi.



Il Sindaco
Luigi Ciffo

